

REGOLAMENTO ACUSTICO

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI

Art. 1 - campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato;
 - b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili.

Art. 2 - limiti vigenti

1. **Classificazione acustica del territorio.**

Secondo quanto riportato nelle linee guida della Regione Toscana relative alla classificazione acustica del territorio (D.C.R. 77 del 22 febbraio 2000) all'interno del territorio comunale possono essere presenti le seguenti tipologie di area:

- Area in classe I, II, III, IV, V, VI (per la definizione delle classi I, II, ..., VI si veda la Tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997);
- Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria;
- Intorno aeroportuale;
- Fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale;
- Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

a) Area in classe I, II, III, IV, V, VI.

Allo stato attuale della situazione del Comune di Sesto Fiorentino l'aggiornamento della zonizzazione acustica secondo i criteri previsti dal D.C.R. 77 del 22 febbraio 2000 è in corso di approvazione. Quindi, per identificare le aree in classe I, II, ..., VI si fa riferimento alla zonizzazione acustica vigente, approvata contestualmente alla precedente versione del regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 14 luglio 1995. All'interno di queste aree sono vigenti i limiti di zona descritti all'art. 2 comma 2 del presente regolamento. Una volta che la nuova classificazione acustica del territorio verrà approvata dal Comune i limiti di zona ed il presente regolamento vengono automaticamente riferiti alla nuova zonizzazione.

b) Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria. Per quanto riguarda le fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria, esse sono definite in base a quanto riportato nel DPR 459 del 18 novembre 1998. All'interno delle fasce vale un doppio regime di limiti. I limiti di fascia ed i limiti di zona: i primi sono applicati al rumore prodotto dalla sola infrastruttura ferroviaria, i secondi al rumore di tutte le sorgenti ad eccezione dell'infrastruttura ferroviaria. All'art. 2 comma 3 del presente regolamento, riprendendo il DPR 459, sono descritti i confini di tali fasce ed i limiti di fascia in esse vigenti.

c) Intorno aeroportuale. All'interno dell'intorno aeroportuale vale un doppio regime di limiti. I limiti dell'intorno ed i limiti di zona: i primi sono applicati al rumore prodotto dalla sola infrastruttura aeroportuale, i secondi al rumore di tutte le sorgenti

prodotto dalla sola infrastruttura aeroportuale, i secondi al rumore di tutte le sorgenti ad eccezione dell'infrastruttura aeroportuale. All'art. 2 comma 4 del presente regolamento, riprendendo il DM 31 ottobre 1997, sono riportati i limiti che dovranno essere applicati al rumore prodotto dall'infrastruttura nell'intorno aeroportuale una volta che i confini di tale area siano stati definiti dalle commissioni competenti.

d) Fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale. Per quanto riguarda le fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale ed i limiti che in esse devono essere applicati, essi devono essere definiti da apposito decreto ministeriale non ancora emanato.

e) Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto. Per quanto riguarda le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo il Comune allo stato attuale non ha definito né il confine geografico di tali aree, né il regolamento specifico ad esse dedicato.

2. Limiti di zona.

I limiti previsti per le zone, come sopra classificate, sono quelli stabiliti dalle **tabelle B** (limiti di emissione)

e **C** (limiti assoluti di immissione)

allegate al DPCM 14 novembre 1997 e di seguito riportati. Inoltre, all'interno degli edifici, per le zone non esclusivamente industriali (classi dalla I alla V), oltre ai limiti precedenti, è previsto (se ritenuto applicabile secondo i criteri specificati dal DPCM 14 novembre 1997) il rispetto del criterio differenziale di seguito riportato. Infine si riportano i valori limite di qualità e di attenzione validi rispettivamente ai fini dei piani di miglioramento e di risanamento acustico.

Valori limite di emissione - LAeq in dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree elusivamente industriali	70	70

Il valore limite di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali sono relativi all'interno degli ambienti abitativi. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 1) il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 2) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Valori limite di qualità - LAeq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree elusivamente industriali	70	70

I valori limite di qualità indicano il limite da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo attraverso i piani di miglioramento acustico comunali.

Valori di attenzione - LAeq in dB(A)

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" (LAeq), sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

All'interno del presente comma è stata affrontata una trattazione semplificata dei "Limiti di zona". Per una trattazione più estesa ed esaustiva si rimanda alla Legge 447/95 ed al DPCM 14 novembre 1997.

3. Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa non concorre al superamento dei limiti di zona precedentemente definiti. Bensì, lo stesso viene confrontato con i limiti di fascia definiti nel DPR 459 del 18 novembre 1998 e di seguito riportati.

Limiti previsti per il rumore da traffico ferroviario all'interno delle fasce di pertinenza di una infrastruttura esistente oppure di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h

Fascia di pertinenza	Periodo di riferimento Diurno[dB(A)]	Periodo di riferimento Notturno[dB(A)]
Fascia "A" (larghezza 100 m per lato dell'infrastruttura misurati dalla	7050 (scuole, ospedali, case di cura	6040 (ospedali, case

lato dell'infrastruttura misurati dalla mezzeria dei binari esterni)	ospedali, case di cura e di riposo)	di cura e di riposo)
Fascia "B" (larghezza da 100 a 250 m per lato dell'infrastruttura misurati dalla mezzeria dei binari esterni)	6550 (scuole, ospedali, case di cura e di riposo)	5540 (ospedali, case di cura e di riposo)

Limiti previsti per il rumore da traffico ferroviario all'interno delle fasce di pertinenza di una infrastruttura di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h

Fascia di pertinenza	Periodo di riferimento Diurno[dB(A)]	Periodo di riferimento Notturmo[dB(A)]
Fascia "A" e "B" (larghezza 250 m per lato dell'infrastruttura misurati dalla mezzeria dei binari esterni)	6550 (scuole, ospedali, case di cura e di riposo)	5540 (ospedali, case di cura e di riposo)

Altri limiti da rispettare

Qualora i valori precedenti all'interno delle fasce di pertinenza ed i valori stabiliti nella tabella C del DPCM 14 novembre 1997 fuori dalle fasce, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) LAeq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) LAeq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) LAeq diurno per le scuole.

Per la metodologia di misura del rumore ferroviario si rimanda all'Allegato C del DM 16 marzo 1998.

All'interno del presente comma è stata affrontata una trattazione semplificata delle "Fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria". Per una trattazione più estesa ed esaustiva si rimanda al DPR 459 del 18 novembre 1998.

4. Intorno aeroportuale.

All'interno dell'intorno aeroportuale il rumore aeroportuale non concorre al superamento dei limiti di zona precedentemente definiti. Bensì, lo stesso viene confrontato con i limiti dell'intorno aeroportuale definiti nel DM 31 ottobre 1997 e di seguito riportati.

Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del DM 31 ottobre 1997, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C.

All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della

attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447:

- zona A: l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);
- zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
- zona C: l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).

Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A). Per la definizione dell'indice LVA e le modalità di misurazione si rimanda al DM 31 ottobre 1997.

Riguardo le attività consentite nell'intorno aeroportuale, ai sensi dell'art. 7 del DM 31 ottobre 1997, fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del DM 31 ottobre 1997, i piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo, fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58:

- zona A: non sono previste limitazioni;
- zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
- zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

All'interno del presente comma è stata affrontata una trattazione semplificata dell'"intorno aeroportuale". Per una trattazione più estesa ed esaustiva si rimanda al DM 31 ottobre 1997.

5. Fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale.

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa non concorre al superamento dei limiti di zona precedentemente definiti. Le fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale dovranno essere definite da apposito decreto applicativo ad oggi non ancora emanato.

SEZIONE II - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 3 - Definizioni e Deroghe

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono in modo ripetitivo sono considerate attività temporanea (e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga di cui alla presente sezione del regolamento) se hanno una durata complessiva inferiore o uguale a 60 giorni nello stesso anno. I cantieri edili, stradali ed assimilabili, di durata anche superiore a 60 giorni, sono considerati attività temporanee e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga di cui alla presente sezione del regolamento.

2. Le attività temporanee che non superino i limiti precedentemente definiti all'art. 2 saranno consentite anche in assenza di richiesta di autorizzazione.

3. Le attività temporanee che comportano il superamento dei limiti definiti all'art.2, sono sottoposte a specifica autorizzazione in deroga ai limiti come indicato al successivo art.4.

Art. 4 - Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, definirà, successivamente all'approvazione del presente regolamento, i limiti planimetrici precisi ed il regolamento d'area relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

2. Una volta che verranno approvati i limiti planimetrici precisi ed il regolamento d'area di cui al precedente comma, i criteri da seguire per ottenere le autorizzazioni in deroga semplificate per le attività che si svolgeranno nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto saranno quelli riportati all'art. 6, comma 2, lettera b del presente regolamento.

Art. 5 - Criteri generali per gli impianti e le attrezzature da utilizzare nei cantieri

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.

2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 6 - Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti

1. Criteri generali:

a) Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo comma 2, il Comune acquisisce parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

c) Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

d) È concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento per avvisi ed interventi della Amministrazione Pubblica, Forza Pubblica, Vigili del Fuoco, Protezione Civile tramite mezzo mobile in situazioni di emergenza e non.

e) Il Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento dell'attività o delle manifestazioni diversi da quelli riportati nel presente regolamento.

f) Il Sindaco potrà autorizzare deroga per l'ordinaria e straordinaria manutenzione di edifici ed aree di pertinenza pubblica.

g) I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata (oppure, quando specificato, all'interno del locale più esposto) degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq), misurato conformemente a quanto prescritto nel DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi), e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

h) Gli interventi effettuati per urgenze di pubblica utilità sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune. In particolare ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. Provvedimenti di deroga semplificati:

Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

a) Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Orario dei lavori: l'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nei giorni feriali dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 19:00. Nel caso di lavori di manutenzione interna degli edifici l'attivazioni di macchine rumorose dovrà limitarsi ai soli giorni feriali dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00.

Limiti: 70 dB(A) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Durata dei lavori: massimo 20 giorni lavorativi.

Giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Documentazione (da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi):

- a. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione;
- b. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare;
- c. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- d. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;
- e. i documenti indicati ai punti a, b, c. dovranno essere redatti da tecnico competente (figura definita all'art. 18 del presente regolamento).

L'esercizio dell'attività rumorosa di cui sopra necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante protempore dell'attività secondo la modulistica riportata in Allegato 1 al presente regolamento) da inviare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

Le suddette attività non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Sindaco.

b) Attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune all'interno del regolamento d'area di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Limiti: Esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale).

Durata dell'attività: qualunque periodo.

Giorni: tutti.

Orario dell'attività: dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

L'esercizio dell'attività rumorosa di cui sopra necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante protempore dell'attività secondo la modulistica riportata in Allegato 2 al presente regolamento) da inviare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Sindaco.

c) Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree ad esse destinate

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Limiti: 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Durata: non vengono concesse deroghe di tipo semplificato ad attività che comportano il superamento dei limiti di zona in corrispondenza degli stessi ricettori per oltre 30 giorni nel corso dell'anno (anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro). Per le attività che comportano il superamento dei limiti di zona presso gli stessi ricettori oltre il trentesimo giorno nello stesso anno è necessaria la richiesta di una deroga non semplificata di cui al successivo comma 3.

Giorni: tutti.

Documentazione (da presentare per durate superiori a 3 giorni):

- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente (figura definita all'art. 18 del presente regolamento);

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Per le attività temporanee (quali ad esempio manifestazioni musicali) che si ripetono più volte nello stesso luogo nelle quali vengano mantenute le stesse condizioni di utilizzo dell'impianto (medesimo impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) la richiesta di autorizzazione dovrà comunque essere presentata tutte le volte, mentre, solo la prima volta sarà necessario allegare la documentazione precedentemente definita.

L'esercizio dell'attività rumorosa di cui sopra necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante protempore dell'attività secondo la modulistica riportata in Allegato 3 al presente regolamento) da inviare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Sindaco.

2. Attività temporanee e manifestazioni che non rientrano in nessuna dei casi

3. Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni (ad esempio attività temporanee che superano i limiti sonori oppure i limiti temporali specificati nelle deroghe di tipo semplificato) la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente (figura definita all'art. 18 del presente regolamento) che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri la relazione dovrà attestare che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione. Inoltre dovrà essere fornito un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare.

La relazione dovrà inoltre definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste.

Per le attività temporanee (quali ad esempio manifestazioni musicali) che si ripetono più volte nello stesso luogo nelle quali vengano mantenute le stesse condizioni di utilizzo dell'impianto (medesimo impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) la richiesta di autorizzazione dovrà comunque essere presentata tutte le volte, mentre, solo la prima volta sarà necessario allegare la documentazione precedentemente definita.

L'esercizio dell'attività rumorosa di cui al presente comma necessita di richiesta di autorizzazione (redatta dal legale rappresentante protempore dell'attività secondo la modulistica riportata in Allegato 4 al presente regolamento) da inviare al Sindaco almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della ASL competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Sindaco.

SEZIONE III - ATTIVITÀ PERMANENTI

Art. 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività produttiva che non abbia carattere di temporaneità, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorose. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono in modo ripetitivo sono considerate attività permanenti se hanno una durata complessiva superiore a 60 giorni nello stesso anno.

Art. 8 - Attività esistenti

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le cui emissioni sonore non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabilito (vedasi art.2), possono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano è esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni può, su parere tecnico della ASL e ARPAT, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si intende approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica.

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente (figura definita all'art. 18 del presente regolamento).

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme della LR 89/98 e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2 della LR 89/98, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro 6 mesi.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento previsto al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

6. Al momento che venga approvato da parte del Comune un futuro aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica, le attività che risultassero inserite (ai sensi del nuovo piano di classificazione acustica) in una zona di classe acustica inferiore (rispetto a quella assegnata dalla previgente classificazione acustica) potranno, nel caso di superamento dei nuovi limiti di zona, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova classificazione acustica, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine

risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano di risanamento dovrà essere redatto con le caratteristiche definite ai commi 2 e 3 del presente articolo. Esso verrà esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni potrà, su parere tecnico della ASL e ARPAT, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si riterrà approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.

7. Le attività di cui al comma 6 del presente articolo che non presenteranno il piano di risanamento, saranno comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova classificazione acustica, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dalla nuova classificazione acustica del territorio.

8. Il Sindaco può concedere deroga ai termini di scadenza di cui al presente articolo per casi di comprovata necessità.

Art. 9 - Valutazione di impatto acustico per le nuove attività

1. Il Comune richiede apposita documentazione di impatto acustico ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/1995 e di seguito riportate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- ircoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 447/1995, i soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 2, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. La presentazione della documentazione in allegato ai progetti, alle domande ed alle D.I.A. (o diverso atto equivalente) costituisce titolo indispensabile per l'approvazione dei progetti presentati ed il rilascio delle autorizzazioni richieste.

l'approvazione dei progetti presentati ed il rilascio delle autorizzazioni richieste, e condizione di efficacia nelle D.I.A., fatti salvi eventuali controlli successivi all'inizio dell'attività medesima.

3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

4. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98." In particolare, qualora la documentazione di impatto acustico evidenzii il superamento dei limiti previsti dalla normativa in vigore, devono essere individuate, nella medesima, le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.

5. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

6. Ai fini del presente regolamento sono escluse dalla definizione di attività produttive le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi nè strettamente finalizzati all'attività nè di altro genere (condizionatori, ecc.). A tale proposito, in sede di dichiarazione inizio attività o in sede di richieste di licenza o autorizzazione all'esercizio, il titolare di attività commerciali e artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

7. Il Comune può avvalersi di ARPAT nella fase di valutazione della relazione di previsione di impatto acustico.

Art. 10 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Il Comune richiede ai soggetti pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito riportati, di produrre, nella fase di redazione del progetto definitivo, una relazione previsionale di clima acustico con riferimento alle aree sulle quali insistano gli insediamenti stessi:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;

- parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95.

2. I criteri da seguire per la redazione della relazione previsionale di clima acustico sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98."

3. Il Comune subordinerà il rilascio della concessione edilizia al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti nel DPCM 5 dicembre 1997.

4. Il Comune può avvalersi di ARPAT nella fase di valutazione della relazione previsionale di clima acustico.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11 - Discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo

1. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Sezione III del presente Regolamento, in tutte le strutture fisse, all'aperto o in ambiente chiuso, destinate al tempo libero o allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM. 16.4.99 n. 215.

Art. 12 - Altre attività rumorose

1. **MACCHINE DA GIARDINO** (ad uso privato)

Nell'ambito del centro abitato è consentito utilizzare macchinari e/o utensili da giardinaggio del tipo decespugliatori, tosaerba, motoseghe, etc, purchè rispettino norme e limiti di legge in materia di potenza acustica (in conformità con i limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni dall'approvazione del presente regolamento) ed il tempo del loro impiego sia limitato a due ore al giorno non continuative, di cui un'ora nell'arco temporale compreso dalle 9.00 alle 13.00 ed un'ora dalle 16.00 alle 19.00;

2. **ALLARMI ACUSTICI**

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di accensione totale di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

3. **ALTOPARLANTI**

La pubblicità sonora tramite automezzo e simile non può superare in una stessa area complessivamente il periodo di 20 minuti all'interno di una giornata ed è autorizzata nei seguenti periodi: 9.30-12.00 e 17.00-20.00.

SEZIONE V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 - Vigilanza e Controllo

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, L. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'ARPAT e delle Aziende ASL.

2. Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione Ambientale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ASL (tratto dalla Deliberazioni della Giunta Regionale n. 111 del 08/02/1999 "Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione Ambientale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL"):

a) Il Dipartimento di prevenzione cura le verifiche, i controlli tecnici e le valutazioni del fenomeno acustico negli ambienti di lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 277/91. Inoltre emette i pareri sulle attività in deroga, di cui al DPCM 1 marzo 1991, e svolge i controlli relativi all'igiene edilizia (edilizia scolastica, sovvenzionata, trattenimenti danzanti).

b) Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale svolge i controlli tecnici finalizzati allo studio delle fonti e dei fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico, la rispondenza agli standard di legge, e detta le indicazioni tecniche al fine della riduzione dell'inquinamento acustico (art.2 L.447/95), in relazione alle attività svolte dal Dipartimento di prevenzione.

c) Inoltre, il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale valuta l'inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto quali aeroporti, autostrade, linee e stazioni ferroviarie, strade urbane ed extraurbane nonché quello prodotto da aziende o industrie poste al di fuori del centro urbano.

d) Il Dipartimento provinciale per la protezione ambientale esprime, infine, le valutazioni preventive in caso di nuove infrastrutture ed opera il monitoraggio e la verifica strumentale in caso di esposti dei cittadini, dando indicazioni in ordine ad eventuali azioni mitigatorie. Inoltre assicura il supporto tecnico ai Comuni ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica, nonché in tutti i casi previsti dalla LR 89/98, laddove richiesto dalla normativa o dai singoli comuni.

e) Per i protocolli di misurazione e campionamento, la calibrazione delle attrezzature, la calibrazione delle apparecchiature, gli approfondimenti analitici necessari, la formazione degli operatori del Dipartimento di prevenzione e quant'altro ritenuto necessario in relazione alle varie problematiche, il Dipartimento di Prevenzione si avvale della collaborazione del Dipartimento provinciale e dell'Agenzia formativa dell'ARPAT, secondo protocolli da definire a livello provinciale o interprovinciale.

Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis della L. 267/2000, dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 17 della L. D. n. 80/1998.

e dall'art. 17 della L.R. n. 89/1998.


2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

3. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

a) Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale, Prefetto, Ministro dell'ambiente) sarà sottoposto ad una sanzione pari Euro 10000,00.

b) Chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite alla sezione III del presente regolamento), superi i limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella (o grafico):

Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dB	500
Da 3 a 6 dB	1000
Da 6 a 8 dB	2000
Da 8 a 10 dB	3000
Maggiore di 10 dB	5000




c) Chi, svolgendo attività temporanee (definite alla sezione II del presente regolamento) senza autorizzazione in deroga, superi i limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione pari a Euro 10000,00. Non sono soggette a tale sanzione le attività temporanee esonerate dalla richiesta in deroga definite all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

d) Chi, svolgendo attività temporanee (definite alla sezione II del presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i limiti previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella (o grafico):

seguinte tabella (o grafico):

Entità del superamento [dB]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dB	250
Da 3 a 6 dB	500
Da 6 a 8 dB	1000
Da 8 a 10 dB	1500
Da 10 a 12 dB	2500
Da 12 a 14 dB	4000
Da 14 a 16 dB	6500
maggiore di 16 dB	10000



e) Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente regolamento il Piano di Risanamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1500,00.

f) Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico, ma che non si sono adeguate ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica entro i termini previsti dal presente regolamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1000,00.

Art. 15 - Sospensione della sorgente rumorosa

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento (art. 14), la sospensione della sorgente rumorosa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

2. Nel caso in cui le autorità competenti verificano tramite apposite misurazioni il mancato rispetto dei limiti massimi di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, oltre a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, provvederanno a

comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Comunale e verrà attivata la seguente procedura:

a) Il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Comunale quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

b) Il titolare dell'attività dovrà realizzare, entro 30 giorni dalla notifica della diffida, gli interventi atti a ridurre il rumore prodotto dall'attività entro i limiti (limiti massimi di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 oppure limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento).

c) La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire, entro 30 giorni dalla notifica della diffida, con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- autocertificazione redatta dal titolare dell'attività di aver effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti definiti nella relazione tecnica;

- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;

- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

d) Trascorsi 30 giorni dalla notifica della diffida viene effettuata da parte delle autorità competenti la verifica dei risultati ottenuti. I risultati delle misurazioni vengono trasmessi al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Comunale.

e) Nel caso i livelli di rumorosità siano ancora superiori ai limiti si prevede, oltre al rinnovo della sanzione, la sospensione della sorgente rumorosa con apposito atto.

3. Nel caso in cui le autorità competenti verificchino tramite apposite misurazioni il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Comunale e verrà attivata la seguente procedura:

f) Il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti previsti dalla deroga.

g) Per attività di durata superiore ad un giorno l'autorità competente effettuerà ulteriori controlli. Nel caso i livelli di rumorosità siano ancora superiori ai limiti si prevede, oltre al rinnovo della sanzione, la sospensione della sorgente rumorosa con apposito atto.

SEZIONE VI - GENERALITA'

Art. 16 - Definizioni Tecniche

1. Ai fini di cui al presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 17 - Strumentazione e modalità di misura

1. Per quanto riguarda le strumentazione da utilizzare per i rilievi fonometrici si fa riferimento all'Art. 2 del DM 16 marzo 1998.

2. Per quanto riguarda le modalità di misura, quando non viene diversamente specificato all'interno del presente regolamento, si fa riferimento agli Allegati B e C del DM 16 marzo 1998.

Art. 18 - Tecnico competente

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della L. 447/1995.

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

Art. 19 - Rinvio ad altre normative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle seguenti norme:

- L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreti applicativi previsti dalla L. 447/95;
- LR 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Art. 20 - Spese relative a pareri tecnici

1. Qualora, per il rilascio di autorizzazioni in deroga per attività temporanee o manifestazioni oppure di autorizzazioni per il rilascio di concessioni edilizie o D.I.A., sia necessario per l'Amministrazione sostenere costi, derivanti da rilascio di pareri tecnici, attività di controllo e monitoraggio di enti terzi, gli stessi saranno a carico del richiedente l'autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni (sia autorizzazioni in deroga per attività temporanee o manifestazioni oppure autorizzazioni per il rilascio di concessioni edilizie o D.I.A.) il richiedente dovrà apporre una marca da bollo da Euro 10,33.

Art. 21 - Termini di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Dalla stessa data decorrono i termini previsti al precedente art. 8.